



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 2125 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) DI CUI ALL'ART. 27 BIS DEL D.LGS N.152/06 E SS.MM.II PRESENTATO DALLA DITTA FINCANTIERI S.P.A. RELATIVO A MODIFICHE AL CANTIERE ESISTENTE CHE SI OCCUPA DI COSTRUZIONE E ALLESTIMENTO DI UNITA' NAVALI DI VARIA TIPOLOGIA E GRANDEZZA, UBICATO IN VIA DELLE INDUSTRIE 18 A MARGHERA, COMUNE DI VENEZIA.

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- viii. l’atto organizzativo n. 1 del 30 giugno 2022 prot. n. 45194/2022 relativo al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025);

Richiamati in materia di VIA:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- ii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- iii. l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che le *"domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relativa all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non si stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. [...]"*
- iv. la DGRV n. 568 del 30.04.2018 "Disposizioni in materia di VIA e di competenze in materia di AIA. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli artt. 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett.g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017;
- v. Il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;
- vi. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- viii. la D.G..R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- ix. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- x. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi.

Richiamati in materia di Autorizzazione Unica Ambientale:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- iv. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente
- v. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- vi. l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- vii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- viii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”
- ix. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

Vista l’istanza, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prott. nn. 46119, 46121, 46123, 46124, 46126 del 09.08.2022, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza della Città Metropolitana ai sensi dell’art. 27- bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla società Fincantieri S.p.A. il progetto relativo alle “modifiche del cantiere esistente che si occupa di costruzione e allestimento di unità navali di varia tipologia e grandezza”, ubicato in Via delle industrie 18 a Marghera (Venezia).

Evidenziato che con la suddetta istanza la ditta Fincantieri S.p.A. chiede il rilascio nell'ambito del PAUR dei seguenti titoli abilitativi:

- *Città Metropolitana di Venezia: Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, che comprende il giudizio di compatibilità ambientale e l'Autorizzazione Unica Ambientale, con richiesta di rilascio dei seguenti titoli abilitativi:*
 - *agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali (Veritas S.p.A.);*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Città Metropolitana di Venezia);*
 - *nulla osta di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 (Comune di Venezia).*

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata al punto 3, lettera h) e al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e che la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ii. la società Fincantieri S.p.A. ha richiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto a norma degli artt. 23 e 27 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In considerazione di quanto sopra, Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016.

E' comunque possibile l'espletamento della procedura di V.I.A. diretta ed il contestuale rilascio degli atti di assenso qualora richiesto dal proponente in modo volontario;

Dato atto che in merito al procedimento di cui trattasi:

- i. Con note acquisite agli atti con prott. nn. 46119, 46121, 46123, 46124, 46126 del 09.08.2022 la ditta Fincantieri S.p.A. ha presentato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto relativo alle modifiche del cantiere esistente che si occupa di costruzione e allestimento di unità navali di varia tipologia e grandezza", ubicato in Via delle industrie 18 a Marghera, Comune di Venezia;
- ii. Durante la fase di verifica formale della documentazione, avviata con nota prot. n. 47525 del 18.08.2022 sono state chieste integrazioni da parte di:
 - Veritas con nota prot. n. 48550 del 25.08.2022;
 - Comune di Venezia con nota prot. n. 48749 del 26.08.2022;
 - Città Metropolitana di Venezia con nota prot. n. 49967 del 01.09.2022.
- iii. La Ditta ha risposto alle richieste di Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia con note prott. n. 56661 del 30.09.2022, n. 58910 del 11.10.2022. Con nota prot. n. 58911 del 11.10.2022 ha chiesto invece proroga per rispondere a quanto chiesto da Veritas S.p.A., a cui ha poi fornito riscontro con note prott. n. 59916 del 14.10.2022 e n. 63053 del 27.10.2022;
- iv. Con nota prot. n. 65017 del 08.11.2022 la Ditta trasmette l'avviso al pubblico;
- v. In data 11.11.2022 viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia e sull'albo pretorio del Comune di Venezia l'avviso pubblico di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio d'impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico;
- vi. In data 14.11.2022 si è tenuta la prima riunione del Comitato VIA, per la presentazione del progetto, che è stata verbalizzata con prot. n. 71066 del 05.12.2022. A tale riunione sono stati invitati anche gli

- Enti partecipanti alla futura Conferenza di Servizi. Proponente ed enti sono stati invitati con note prot. n. 64929 del 08.11.2022 e n. 64933 del 08.11.2022, rispettivamente;
- vii. In data 16.11.2022 è stato presentato al pubblico il progetto in parola in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams. Di tale presentazione la ditta invia relazione e registro presenze con nota prot. n. 67407 del 18.11.2022;
 - viii. Con nota prot. n. 73524 del 15.12.2022 sono pervenute le Osservazioni del Comune di Venezia;
 - ix. In data 16.12.2022 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria, convocata con nota prot. n. 69042 del 25.11.2022, al fine di produrre una richiesta di integrazioni condivisa tra Comitato Tecnico VIA ed Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi. Di tale riunione è stato prodotto il verbale prot. n. 74683 del 21.12.2022, trasmesso alla Ditta e ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 74709 del 21.12.2022;
 - x. Con nota prot. n. 74133 del 19.12.2022 la Ditta trasmette delle integrazioni volontarie relative agli scarichi;
 - xi. Con nota prot. n. 74716 del 21.12.2022 sono state richieste alla Ditta, congiuntamente con le richieste degli enti partecipanti alla CDS e Arpav, le integrazioni riguardanti principalmente inquinamento acustico e inquinamento atmosferico;
 - xii. In data 10.01.2023 è stato svolto il sopralluogo presso l'impianto, di cui era stata data comunicazione alla Ditta e agli Enti con nota prot. n. 75191 del 22.12.2022. Di tale sopralluogo si rende conto con verbale prot. n. 4778 del 23.01.2023;
 - xiii. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 5108 del 24.01.2023 la Ditta ha dato risposta alla richiesta integrazioni del 21.12.2022. Tali integrazioni sono state pubblicate il 30.01.2023 sul sito web della Città Metropolitana di Venezia; non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5;
 - xiv. In data 26.01.2023, con nota prot. n. 6263, la Ditta comunica la variazione del direttore dello stabilimento;
 - xv. Con nota prot. n. 7823 del 02.02.2023 è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 21.02.2023 al fine di effettuare una prima valutazione della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta. Di tale Conferenza di Servizi è stato prodotto il verbale prot. n. 14284 del 27.02.2023, trasmesso alla Ditta e ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 14781 del 01.03.2023.;
 - xvi. Durante tale riunione, è emerso che la documentazione inviata dalle Ditta in risposta alla richiesta integrazioni prot. n. 74716 del 21.12.2022 non era esaustiva, in particolare per quanto riguardava il p.to 2.3 – Inquinamento Atmosferico – simulazione dispersione emissioni al suolo. Pertanto con nota prot. n. 14799 del 01.03.2023 è stato comunicato alla Ditta che la sospensione procedimentale dovuta alla richiesta integrazioni sarebbe rimasta in essere fino alla consegna della documentazione completa;
 - xvii. Con prot. n. 8994 del 07.02.2023 è pervenuto parere favorevole in materia di impatto acustico da parte del Comune di Venezia;
 - xviii. Con nota prot. n. 11874 del 15.02.2023 è pervenuto atto di assenso da parte di Veritas;
 - xix. Con nota prot. n. 20391 del 21.03.2023, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa. Tali integrazioni sono state pubblicate il 27.03.2023 sul sito web della Città Metropolitana di Venezia; non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5;
 - xx. In data 17.04.2023 si è nuovamente riunita la CDS istruttoria (convocata con nota prot. n. 21754 del 28.03.2023) per una valutazione della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, come da verbale prot. n. 28625 del 27.04.2023, trasmesso alla Ditta e ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 28878 del 27.04.2023;
 - xxi. Inoltre Arpav ha trasmesso con prot. n. 26978 del 19.04.2023 una richiesta di precisazioni relativamente all'inquinamento atmosferico;

- xxii. In data 17.05.2023, con nota prot. n. 33643, la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie relative alla componente atmosfera. Tali integrazioni sono state pubblicate il 27.03.2023 sul sito web della Città Metropolitana di Venezia; non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5;
- xxiii. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xxiv. In data 12.06.2023 si è riunito il Comitato Tecnico VIA, convocato con nota prot. n. 39040 del 06.06.2023 in cui viene espresso Parere favorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto in parola (prot. n. 41745 del 16.06.2023). Tale riunione è stata verbalizzata con prot. n. 41724 del 16.06.2023;
- xxv. In data 09.06.2023, con nota prot. n. 39984, il Comune di Venezia ha comunicato l'impossibilità di partecipare al Comitato Tecnico VIA del giorno 12.06.2023 ed esprime il proprio parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto;
- xxvi. In data 19.06.2023 si è riunita la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i e dell'art.10 della L.R n. 4/2016, convocata con nota prot. n. 40462 del 12.06.2023. Di tale riunione è stato prodotto il verbale prot. n. 42292 del 19.06.2023.

Acquisiti quindi agli atti i pareri/autorizzazioni formulati dai seguenti enti:

- i. Comune di Venezia - parere favorevole in materia di impatto acustico protocollo n. 63781 del 07.02.2023, acquisito agli atti con protocollo n. 8994 del 07.02.2023 (**Allegato A**);
- ii. Veritas S.p.A. - atto di assenso protocollo n. 0011660 del 06.02.2023, acquisito agli atti con protocollo n. 11874 del 15.02.2023 (**Allegato B**);

Ritenuto di fare proprio:

- i. i pareri e le prescrizioni dei sopracitati Enti, allegati al presente provvedimento quali parte integrante (**Allegato A e Allegato B**);
- ii. il **parere favorevole di compatibilità ambientale** espresso dal Comitato VIA in data 12.06.2023 ed acquisito agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 41745 del 16.06.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato C**);
- iii. Le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 19.06.2023 di cui all'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, acquisito agli atti con protocollo n. 42292 del 19.06.2023 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato D**);

DETERMINA

1

Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, al progetto presentato dalla ditta Fincantieri S.p.A., così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prott. nn. 46119, 46121, 46123, 46124, 46126 del 09.08.2022 relativo al progetto di modifiche del cantiere esistente che si occupa di costruzione e allestimento di unità navali di varia tipologia e grandezza, ubicato in Via delle industrie 18 a Marghera, Comune di Venezia per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 41745 del 16.06.2023, che fa parte integrante della presente determinazione, e **con le condizioni ambientali di cui alla successiva lettera A).**

2

Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al progetto di modifiche del cantiere esistente che si occupa di costruzione e allestimento di unità navali di varia tipologia e grandezza, ubicato in Via delle industrie 18 a Marghera, Comune di Venezia acquisito agli atti con prott. nn. 46119, 46121, 46123, 46124, 46126 del 09.08.2022.

3

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è **rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale** alla ditta FINCANTIERI S.p.A., con sede legale in Comune di TRIESTE - Via Genova 1, C.F. 00397130584 per la modifiche sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di VENEZIA – Via delle Industrie 18 – Marghera.

Il presente provvedimento sostituisce la determina n. 473 del 10.03.2021.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità **sino al 30.06.2030**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

Dovranno essere rispettate le **prescrizioni** di cui alla **successiva lettera B)**.

4

L'efficacia del presente provvedimento autorizzatorio unico regionale decorre dalla data di ricevimento del medesimo.

5

Si riportano di seguito suddivise per matrice **condizioni ambientali** (soggette a procedura di verifica ottemperanza) e **le prescrizioni** che la società Fincantieri S.p.A. dovrà rispettare:

A) Compatibilità ambientale

Condizione n° 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	La Ditta proponga una nuova tabella di limiti alle emissioni in atmosfera, relativamente ai parametri PM10, PM2,5 e NO2 sui camini a maggiore flusso di massa. Per quanto riguarda i parametri PM10 e PM2,5, venga fatta una proposta nel rispetto del limite per le polveri totali di cui alla parte V Allegato I del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Con i nuovi limiti proposti si chiede di presentare un nuovo studio modellistico di dispersione degli inquinanti in atmosfera, onde verificare il nuovo impatto sui recettori sensibili.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dal rilascio del PAUR.
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

Condizione n° 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Con riferimento alla tabella relativa alle sostanze pericolose e cancerogene, per quanto riguarda le sostanze denominate IMPAX IXT – 59 SOLVENT e OTTOSEAL S 100, ad esaurimento del materiale a

	<p>magazzino, il gestore dovrà sostituire i suddetti prodotti con altri alternativi con minore pericolosità.</p> <p>Per quanto invece riguarda la sostanza ACCELERANTE PUR10, il gestore dovrà continuare a sviluppare una ricerca sul mercato al fine di individuare una soluzione alternativa.</p> <p>Ai fini dell'ottemperanza, sia fornita indicazione relativamente alla programmazione delle suddette sostituzioni con cadenza annuale, fino al completamento delle stesse.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La programmazione delle sostituzioni venga inviata entro 90 giorni dal rilascio del PAUR, con aggiornamento annuale.
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia.

B) Autorizzazione Unica Ambientale

B.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 281 comma 1 lett. a) e 269 comma 2 e 8 all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in premessa, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a I punti di emissione autorizzati sono identificati con i numeri riportati nelle tabelle seguenti. Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dalle attività esercitate in impianto.
- b Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nelle seguenti tabelle, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

PARAMETRI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS.152/2006

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquina nte	Flusso di massa (g/h)
25	Assiematura pezzi piccoli Saldatura e smerigliatura	Polveri	440
196	Tracciatura taglio profili assiematura pezzi piccoli Taglio e saldatura	Polveri	200
86	Assiematura blocchi medi	Polveri	158
102	Assiematura blocchi medi Saldatura	Polveri	160

380	<i>Assiematura blocchi medi Saldatura</i>	Polveri	240
205	<i>Assiematura blocchi medi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
206	<i>Assiematura blocchi medi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
183	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	196
184	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
185	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
186	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
381	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
150	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
151	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
152	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
154	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
155	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
157	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160

187	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
188	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
189	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
190	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
382	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
147	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
149	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
192	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
193	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
194	<i>Assiematura blocchi grandi Taglio e saldatura</i>	Polveri	160
CS1	<i>Sabbiatura blocchi scafo</i>	Polveri	750
CS2	<i>Sabbiatura blocchi scafo</i>	Polveri	750
CS3	<i>Sabbiatura blocchi scafo</i>	Polveri	750
CS4	<i>Sabbiatura blocchi scafo</i>	Polveri	1500
CV	<i>Verniciatura blocchi scafo</i>	Polveri	675

365	<i>Unione blocchi Puntatura e saldatura elettrica</i>	Polveri	188
366	<i>Unione blocchi Puntatura e saldatura elettrica</i>	Polveri	188
367	<i>Unione blocchi Puntatura e saldatura elettrica</i>	Polveri	188
321	<i>Manutenz e serv.ausiliari</i>	Polveri	42
CM1	<i>Unione blocchi Saldatura elettrica</i>	Polveri	142
CM2	<i>Unione blocchi Saldatura elettrica</i>	Polveri	142
CM3	<i>Unione blocchi Saldatura elettrica</i>	Polveri	142
CM4	<i>Unione blocchi Saldatura elettrica</i>	Polveri	142
PNL1	<i>Saldatura laser</i>	Polveri	28
PNL2	<i>Taglio al plasma</i>	Polveri	16
PNL3	<i>Saldatura laser</i>	Polveri	5
PNL4	<i>Taglio al plasma</i>	Polveri	5

PNL5	<i>Saldatura laser</i>	Polveri	100
PNL6	<i>Saldatura a filo</i>	Polveri	100
PNL7	<i>Saldatura laser</i>	Polveri	10
PRM1	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM2	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM3	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM4	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM5	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM6	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM7	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM8	<i>Saldatura</i>	Polveri	124
PRM9	<i>Saldatura</i>	Polveri	124

PARAMETRI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS.152/2006

<i>Camino (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Attività</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mgC/Nmc)</i>
CV	Verniciatura blocchi scafo	Verniciatura	COT(*)	50

(*) Carbonio Organico Totale.

IMPIANTI MOBILI DI ASPIRAZIONE (EMISSIONI DIFFUSE)

<i>Camino (n°)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>
Da 385 a 476	Unione sezioni in bacino Puntatura e saldatura elettrica	IMPIANTI MOBILI DI ASPIRAZIONE (EMISSIONI DIFFUSE)
Da 477 a 508	Unione sezioni in bacino Puntatura e saldatura elettrica	
Da 509 a 525	Unione sezioni in bacino Puntatura e saldatura elettrica	

- 2) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV), è pari a 190 tonnellate;
- 3) ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275, comma 6, l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (SOV) è pari a 120 tonnellate;
- 4) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero;
- 5) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, **entro il 30 Aprile di ciascun anno** dovrà pervenire all'Area Ambientale della Città Metropolitana di Venezia, per il tramite del SUAP, il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, corredato di tutti i dati che consentono di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione ed in particolare dovrà essere allegata copia dei certificati di analisi alle emissioni di cui al successivo punto 6) effettuate nell'arco dell'anno a cui si riferisce il PGS;
- 6) la ditta dovrà effettuare **analisi annuali** alle emissioni corrispondenti al camino n. CV. Tali determinazioni dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, eseguite nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto

durante le prove. Copia dei certificati di analisi dovrà essere trasmessa, contestualmente al piano di cui al punto 4.1 lett b) 5., al Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 7) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. 25, 196, 86, 102, 380, 205, 206, 183, 184, 185, 186, 381, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 187, 188, 189, 190, 382, 147, 149, 192, 193, 194, CS1, CS2, CS3, CS4, 365, 366, 367, 321, CM1, CM2, CM3, CM4, PNL1, PNL2, PNL3, PNL4, PNL5, PNL6, PNL7, PRM1, PRM2, PRM3, PRM4, PRM5, PRM6, PRM7, PRM8 e PRM9. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al successivo p.to 10), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 8) i prodotti utilizzati non devono contenere sostanze alle quali sono state assegnate le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360 o H360F;
- 9) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche sospendendo l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana;
- 10) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento ai camini n. CS1, CS2, CS3, CS4, CV, PNL1, PNL2, PNL3, PNL4, PNL5, PNL6, PNL7, PRM1, PRM2, PRM3, PRM4, PRM5, PRM6, PRM7, PRM8, PRM9, 86, 102, 380, 183, 184, 185, 186, 381, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 187, 188, 189, 190, 382, 147, 149, 192, 193, 194, 24, 25, 196, 205, 206, 365, 366, 367 ed infine ai camini da 385 a 525, nonché i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente eventualmente riutilizzato per svolgere l'attività;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI DIFFUSE DI VERNICIATURA

- 11) devono essere previste nelle aree di verniciatura in ambiente esterno opportune impermeabilizzazioni del suolo mediante teloni impermeabili di polietilene o altro materiale idoneo, per evitare infiltrazioni di inquinanti attraverso il terreno o, in caso di aree pavimentate dilavamento di prodotti vernicianti in acque superficiali o fognatura;
- 12) l'efficienza di deposizione delle pistole erogatrici deve essere pari o superiore all'80%;
- 13) dove tecnicamente possibile, l'overspray di verniciatura effettuata in ambiente esterno deve essere captato mediante sistemi di aspirazione mobili dotati di idoneo sistema di abbattimento. Tali emissioni vengono considerate diffuse.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione degli **impianti di combustione inferiori ad 1 MW soggetti ad autorizzazione per somma delle potenze termiche nominali** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 14) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n.70099 del

4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n°)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)*</i>
CT1	Capannetta sabbatura 1	NO2	1225
CT2	Capannetta sabbatura 2	NO2	1225
CT3	Capannetta sabbatura 3	NO2	1225
CT5	Impianto termico di preriscaldamento combustore	NO2	1225
CT6	Capannetta sabbatura 4	NO2	1225
CT7	Capannetta sabbatura 4	NO2	1225

(*) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

- 15) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. CT1, CT2, CT3, CT5, CT6 e CT7. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 16) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- c I punti di emissioni elencati nella seguente tabella, afferenti a "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità ed altre condizioni attinenti al microclima sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5;

Camino/aspiratore n.	Attività o fase lavorativa		
	LINEA	REPARTO	PROCESSO
31 ÷ 36	BLOCCHI DI SCAFO ALLESTITI	Tracciatura e taglio lamiere	
50 ÷ 52, 54 e 55			
69 ÷ 72		Tracciatura e taglio profili	Linea manuale
56 ÷ 60 e 73			Linea automatica
77 ÷ 84		Sagomatura lamiere	Sagomatura lamiere
65 ÷ 68		Assiematura pezzi piccoli	Linea manuale sottoassiemi
37 ÷ 49 e 53			Linea pannelli piani
61 ÷ 64			Linea pannelli manuale D
88 ÷ 101		Assiematura blocchi medi	Saldatura blocchi curvi
203, 204 e 209			Saldatura blocchi speciali
104 ÷ 125		Assiematura blocchi grandi	Livelli G
159 ÷ 182, 128 ÷ 146			Livelli H, H curvi
240 ÷ 245	TUBAZIONI	Costruzione tubi	Costruzione tubi
227 ÷ 232	MANUTENZION E E SERVIZI AUSILIARI	Magazzini	Magazzino armatore
286 ÷ 301	SEZIONI DI MONTAGGIO (Capannette UMO)	Unione blocchi	Puntatura e saldatura elettrica
210 ÷ 213	MANUTENZION E E SERVIZI AUSILIARI	Manutenzione	Manutenzione
324 ÷ 363	MANUTENZION E E SERVIZI AUSILIARI	Magazzini	Magazzino 7000
551 ÷ 562	MANUTENZION E E SERVIZI AUSILIARI	Magazzini	Magazzino Cabine Prefabbricate

d I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.

- e I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.
- f Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

B.2 – SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione emanata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 11874 del 15.02.2023 (**Allegato B**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

B.3. – IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 8994 del 07.02.2023 (**Allegato A**) è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6

Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

7

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge alla data del 15.08.2023 al netto delle sospensioni previste per legge, risulta rispettato

8

Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle **condizioni ambientali** impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di PAUR comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo, il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta all'art. 5 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-impresе/via/moduli-richieste>.

9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

10

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

11

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

12

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

13

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Fincantieri S.p.a. e trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia e a Veritas S.p.A.

14

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente